

“Dichiarazione di valore del Titolo di studio”

La “Dichiarazione di Valore” è un documento che attesta il valore di un titolo di studio conseguito in un sistema di istruzione diverso da quello italiano. E’ redatta in lingua italiana e rilasciata dalle Rappresentanze Diplomatiche italiane all’estero (Ambasciate/Consolati) “competenti per zona”, vale a dire le più vicine alla città in cui si trova l’istituzione che ha rilasciato il titolo straniero.

Se il Paese in cui è stato rilasciato il titolo ha firmato la Convenzione dell’Aja (5 ottobre 1961), sul titolo bisognerà apporre la cosiddetta “Postilla dell’Aja” prima di richiedere la Dichiarazione di Valore. I fini per i quali può essere richiesta la Dichiarazione di valore sono i seguenti:

- a) proseguimento degli studi scolastici e universitari;
- b) iscrizione presso le Università;
- c) omologazione di un titolo universitario per il proseguimento degli studi post lauream (master, dottorato, etc.);
- d) equipollenza.

I Titoli di studio o professionali conseguiti all’estero non sono automaticamente riconosciuti in Italia, vale a dire che non hanno alcun valore legale. Pertanto, la Dichiarazione di Valore ha l’unico scopo di descrivere il valore acquisito dal Titolo di studio nel Paese di origine e, ai fini del riconoscimento o dell’equipollenza dei titoli o affinché si intenda spendere i titoli nei rapporti con le pubbliche Amministrazioni o per l’esercizio di professioni regolamentate, essa deve essere presentata alle competenti Autorità italiane, vale a dire:

- le istituzioni scolastiche (nel caso in cui gli studi scolastici obbligatori debbano essere ancora ultimati);
- gli Ambiti Territoriali (ex Uffici scolastici provinciali) per i diplomi di livello pre-universitario;
- gli Atenei, per ottenere l’equipollenza delle Lauree estere;
- il Ministero dell’istruzione, Università e Ricerca per l’equipollenza accademica dei dottorati (Ph.D.) esteri;
- i vari Ministeri per quanto concerne i riconoscimenti professionali (ai fini dell’esercizio di professioni regolamentate).

In tal senso si è pronunciato anche il Consiglio di Stato (sentenza n. 4613 del 4/9/07), rilevando come “[...] per quel che riguarda i titoli di studio conseguiti nell’ambito dell’U.E., alla Dichiarazione di Valore non può essere riconosciuto un ruolo decisivo e discriminante. Infatti, la P.A. ha l’obbligo di motivare le sue decisioni con riguardo ai contenuti formativi del diploma, non semplicemente in relazione ad aspetti estrinseci rispetto alle competenze ed alle abilità professionali attestate dal titolo, quale formalmente è la Dichiarazione di Valore, ma sulla base di una valutazione sostanziale, mediante l’impiego (da valutarsi caso per caso da parte del responsabile del procedimento) di tutti gli strumenti istruttori normalmente disponibili (inclusa la corrispondenza diretta e/o diplomatica, considerata tuttavia nel suo aspetto ordinario di fonte di informazioni non aventi carattere esclusivo o infungibile).

Nella Dichiarazione di Valore sono riportati i dati seguenti:

- cognome, nome, data e luogo di nascita del titolare
- istituzione sotto la cui autorità è stato rilasciato il titolo
- data di rilascio del titolo
- numero di registrazione
- istituto di istruzione presso il quale sono stati ultimati o frequentati i corsi
- campo, specializzazione, indirizzo
- durata del ciclo di studio
- media generale dell'esame finale
- sistema di votazione vigente
- professione abilitante all'esercizio, in seguito al compimento degli studi
- brevi descrizioni dell'ordinamento scolastico nazionale a norma della Legge dell'Insegnamento del 24 luglio 1995 n.84.

Apostille

E' in vigore tra i Paesi che hanno aderito alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 e sostituisce, solo tra essi, la legalizzazione. Ogni Paese aderente indica quali sono le autorità competenti a rilasciare l'Apostille. La "Apostille" non è necessaria quando il Paese da cui proviene l'atto straniero ha aderito ad una convenzione internazionale, bi- o pluri-laterale che la esclude. Per consultare l'elenco degli Stati aderenti e le autorità competenti a rilasciare l'Apostille [clicca qui](#).

RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO CONSEGUITI IN ROMANIA

RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO CONSEGUITI IN ROMANIA

Se una persona ha conseguito un titolo di studio in Romania e decide di farlo riconoscere (per continuare gli studi o per lavorare) in Italia, avrà sicuramente bisogno di ottenere la Dichiarazione di Valore. Quindi, la Dichiarazione di Valore è un documento che certifica sul territorio dell'Italia la validità di un titolo di studio conseguito all'estero. La Dichiarazione di Valore viene rilasciata dall'Ambasciata d'Italia (Servizi consolari) in Romania per attestare il valore legale di quell'atto. La Dichiarazione di Valore viene rilasciata per i soli titoli di studio finali emessi dal Ministero Romeno della Pubblica Istruzione ai fini del proseguimento degli studi in istituti scolastici italiani, per l'iscrizione a corsi universitari e post-universitari in Italia, per partecipazione a concorsi, per iscrizione a vari tipi di corsi di formazione e per avviare presso le autorità competenti in Italia la procedura di equipollenza del titolo di studio conseguito in Romania.

La Dichiarazione di Valore non si rilascia per esercitare la professione in Italia. Le persone che sono in possesso di un titolo professionale romeno, devono ottenere il riconoscimento dalla competente autorità italiana (ministeri competenti) allo scopo di esercitare legalmente in Italia la loro professione.

La Dichiarazione di Valore si rilascia per i seguenti titoli di studio:

- **Diploma/ Certificato 8 classi/ anni (può avere una denominazione diversa, a seconda dell'anno di compimento degli studi)**
- **Certificato fine studi**
- **Diploma conseguimento 10 anni di studio obbligatorio**
- **Diploma scuola professionale (minimo 3 anni)**
- **Diploma di maturità**
- **Diploma di laurea**
- **Diploma di master**
- **Diploma di dottorato di ricerca**

Per quanto riguarda i documenti necessari per richiedere la Dichiarazione di Valore, i titoli di studio originali dovranno essere legalizzati con l'apposizione dell'Apostille (Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961) da parte della Prefettura competente per il luogo del rilascio del titolo di studio e poi si dovranno effettuare traduzioni dal rumeno all'italiano da parte di un traduttore ufficiale. In seguito alla traduzione in lingua italiana dei titoli, si procederà alla legalizzazione della traduzione presso un notaio pubblico rumeno e poi la legalizzazione con Apostille (Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961) presso la Camera Notarile competente per territorio.

Se hai deciso di avviare l'iter per richiedere ed ottenere la Dichiarazione di Valore, contattami per la traduzione in lingua italiana dei tuoi titoli di studio conseguiti in Romania. Sono traduttrice ufficiale, autorizzata dal Ministero della Giustizia sin dal 2010 ad effettuare traduzioni asseverate o legalizzate. Da traduttrice di madrelingua rumena ti offrirò un servizio personalizzato, tenendo conto delle tue esigenze e tempistiche.

- **Traduzione in lingua italiana del Diploma/ Certificato 8 classi/ anni**
- **Traduzione in lingua italiana del certificato di fine studi**
- **Traduzione in lingua italiana del diploma scuola professionale**
- **Traduzione in lingua italiana del diploma di maturità**
- **Traduzione in lingua italiana del diploma di laurea**
- **Traduzione in lingua italiana del diploma di master**
- **Traduzione in lingua italiana del diploma di dottorato di ricerca**

Pertanto si invita a verificare la sua situazione del titolo di studio conseguito in Romania ai fini dell'ammissione alla partecipazione delle prove d'esame.